

DITTA

COMUNE DI MILAZZO
Settore Gestione del Territorio

Prat. Ed. N. 8735


CONCESSIONE EDILIZIA N. 171/98

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza presentata al protocollo generale al n. 10524 il 18.03.1998 e al protocollo di settore al n. 2232 il 19.03.1998 dalla Società "RAFFINERIA di MILAZZO S.p.A.", con sede legale in Roma, Via Ghetaldi n. 64, iscritta al Registro delle Imprese - Tribunale di Roma al n. 6723/95, con cofice fiscale 04966251003, a mezzo dell'Ing. Marcello RUBINI, nella sua qualità di Direttore pro-tempore della suddetta Raffineria, con la quale viene chiesta concessione edilizia per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento stoccaggio G.P.L. nell'impianto sito in Milazzo località Mangiavacca, lavori meglio specificati nella relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati all'istanza del 19 marzo 1998.

VISTO che il Consorzio Per L'Area Di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Messina, ha munito gli elaborati progettuali di visto di conformità al vigente P.R. A.S.I. nonché al nuovo P.R.G. A.S.I. adottato con delibera n. 4 del 28.10.1996 di C.A. mediante attestazione apposta sui grafici in data 13.12.1997.

VISTO il decreto dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente n. 273/9 del 04.06.1998 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.r. n. 181/1981, ha concesso il nulla-osta



alla Raffineria di Milazzo S.p.a. per l'impianto per la ristrutturazione ed adeguamento dell'esistente parco stoccaggi G.P.L. presso lo stabilimento di Milazzo in contrada Mangiavacca.


VISTO il parere favorevole del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Ispettorato Regionale Sicilia che con nota prot. n. 1056 del 29.07.1998 ha reso il nulla-osta di fattibilità ai sensi del D.M. 2.8.84 inerente la ristrutturazione ed adeguamento del parco stoccaggio G.P.L., con la prescrizione che "la Società" ai fini del D.P.R. 175/88, dovrà integrare il rapporto di sicurezza presentato con un'analisi di rischio relativa ai sistemi di movimentazione di sostanze pericolose attraverso le tubazione ubicate sui racks che si sviluppano nell'area del parco serbatoi G.P.L., dalla quale si evinca il non aggravio del rischio rispetto a quanto rappresentato nel rapporto di sicurezza esaminato dal C.T.R.."

VISTO che il settore OO.PP. Ufficio Igiene Pubblica e Tutela Ambiente di questo Comune con nota prot. 5927/6262 del 25.09.1998 ha espresso parere favorevole e che ai fini del D.P.R. n. 175/88 la ditta dovrà attenersi a quanto comunicato dal corpo nazionale Vigili del Fuoco Ispettorato Regionale Sicilia con nota prot. 1056 del 29.07.1998

VISTO che il progetto dei lavori, costituito da sei tavole a firma dell'Ing. Alfredo PRIMERIO da Roma, con codice fiscale, PRM LRD 53D01 H703K ha riportato i pareri favorevoli:

- dell'Ufficio Tecnico Comunale in data 6/10/1998 con le prescrizioni dettate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 1056 del 29.07.1998;
- dell'Ufficiale sanitario reso in data 8/10/1998, che testualmente recita "ai soli fini igienico-sanitari tenuto conto che il progetto ha acquistato favorevolmente i pareri dell'Assessorato Regionale, del Comando dei Vigili de Fuoco, etc.".
- della Commissione edilizia comunale, nella seduta del 27/10/1998, con decisione n. 104 con le prescrizioni dettate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 1056 del 29.07.1998;

PRESO ATTO che dalla documentazione prodotta risulta che la società ha titolo per ottenere la con



cessione edilizia, come comprovato dall'atto pubblico del 16.12.1996, in Notaio Castellini da Roma rep. n. 51944 registrato a Roma il 27.12.1996 al n. 9644 trascritto all'Ufficio del Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare di Messina il 15.01.1997 ai n.ri 1023/945;

VISTO il P.R.G. del Comune approvato con prescrizioni, dall'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente con decreto n. 958/89 del 24.7.1989;

VISTO il Decreto dell'Assessore per il Territorio ed Ambiente n. 434 del 9 Giugno 1993 che ha approvato modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con D.P.R. 19.3.1956 n. 303;

VISTE le LL.rr. 31.03.1972 n. 19 e 26.05.1973 n. 21;

VISTE le leggi 17.08.1942 n. 1150 e 06.08.1967 n. 765 e successive modifiche;

VISTA la legge 28.1.1977 n. 10;

VISTA la L.r. 27.12.1978 n. 71;

VISTA la L. n. 47/85 e L.r. n. 37/85

VISTA la L. r. n. 23/98

DA CONCESSIONE

alla "RAFFINERIA di MILAZZO S.p.A.", con sede legale in Roma, Via Ghetaldi n. 64, iscritta al Registro delle Imprese - Tribunale di Roma al n. 6723/95, con codice fiscale 04966251003, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento stoccaggio G.P.L., sito in località Mangiavacca, con la PRESCRIZIONE dettata dal Corpo Nazionale Vigili Del Fuoco con nota prot. 1056 del 29.07.1998 Per il resto i lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto costituito da sei tavole, che si allegano in copia al presente atto per farne



parte integrante e sostanziale.

La concessione edilizia anzidetta è soggetta alle prescrizioni che seguono alle quali la ditta titolare è tenuta ad uniformarsi.

ART. 1 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni di leggi e dei regolamenti locali in vigore. I lavori stessi devono essere eseguiti così come previsti e per la destinazione d'uso indicata nel progetto approvato.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro, a disposizione degli Organi di controllo, sino ad avvenuta ultimazione dell'opera.


Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- il nome e cognome della ditta concessionaria;
- il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- la data ed il numero della presente concessione;
- la ditta o le ditte esecutrici dei lavori;
- la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.
- la ditta o le ditte esecutrici dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome e cognome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Prima di avanzare domanda di abitabilità o d'uso la ditta titolare della concessione deve presentare, ove occorra, il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco e tutti gli altri atti e documenti previsti da vigenti norme legislative e regolamentari.

La ditta stessa è tenuta all'osservanza delle leggi 10.5.1976 n.319 e successive modifiche e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 9.1.1991 n. 10 recante norme in materia di contenimento del consumo energetico negli edifici e relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 26/8/1993 n. 412; 13.7.1966 n. 615 e successive modifiche e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31.3.1968 n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni; 9.1.1989 n. 13 per il superamento e l'eliminazioni delle barriere architettoniche negli edifici privati e relativo decreto contenente le prescrizioni tecniche (D.M. LL.PP. 14.6. 1989 n. 236);





5.3.1990 n. 46 per la sicurezza degli impianti e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 447/1991). Prima dell'avvio del cantiere, nel caso in cui lo stesso comporti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, è necessario che la ditta avanzi al Comune - Settore Tutela dell'Ambiente - apposita istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal quarto comma dell'art. 1 del D.P.C.M. 01.03.1991 relativa ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Nel cantiere di lavoro la ditta è tenuta ad osservare il D.Lgl. 14.08.1996 n. 494 in attuazione della direttiva 92/97/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri di lavoro temporanei o mobili.

Infine la ditta concessionaria è tenuta alla piena e completa osservanza della L. 5 Novembre 1971 n. 1086 relativa alle norme tecniche per la disciplina delle opere in c.a., della legge 2.2.1974 n. 64, riguardante le costruzioni in zone sismiche, provvedendo a tutti gli adempimenti da esse previste.

In particolare la ditta, è tenuta prima dell'avvio delle opere strutturali a presentare a questo Comune copia del progetto urbanistico allegato al provvedimento di cui all'art. 18 della legge n. 64/1974 per la verifica di rispondenza.

ART. 3 - TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI

La presente concessione ha la validità di 365 giorni entro cui i lavori devono essere iniziati. I lavori medesimi devono essere completati entro il termine perentorio di 1095 giorni dal loro inizio in modo da rendere l'opera abitabile od agibile.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni con le quali la concessione sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati improrogabilmente entro 1095 giorni dal loro inizio.

Parimenti comporta la decadenza della concessione la eventuale sospensione dei lavori dopo il loro inizio per un periodo continuativo superiore a 365 giorni.

Qualora i lavori non vengano ultimati entro il termine stabilito e li si voglia completare, la ditta concessionaria è tenuta a presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione ovvero l'autorizzazione per il completamento dell'opera.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal concessionario con lettera raccomandata A.R. nella



quale è obbligatorio indicare anche il D.L. e l'impresa assuntrice degli stessi, che devono sottoscrivere per accettazione.

Parimenti deve essere denunciata la data di ultimazione dell'opera o la sua eventuale sospensione.

Entro 15 giorni dall'inizio dei lavori la ditta dovrà far pervenire una dichiarazione del D.L. contenente la elencazione delle opere già eseguite, con allegata documentazione fotografica, anch'essa sottoscritta e datata dal direttore dei lavori.

Per ultimazione dei lavori si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione di abitabilità o di agibilità.


ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile realizzando. Essa, inoltre, non assorbe tutte quelle altre autorizzazioni nulla-osta etc. che le leggi ed i regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione di opere e dei servizi ad esse inerenti. Autorizzazioni delle quali la ditta concessionaria dovrà tempestivamente munirsi.

ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI

La ditta concessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, che, anche se qui non espressamente riportate, si intendono richiamate e vincolanti. In particolare :

- a) Le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle fabbriche devono rimanere sgombre e devono essere osservate le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose, nonché ad eliminare incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione;
- b) il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici;
- c) l'eventuale contrazione di spazi pubblici, deve essere autorizzata dal Comune. Le aree così occupate devono essere restituite a lavoro ultimato o anche prima a semplice comunicazione del Comune nel primitivo stato. I lavori di riduzione in pristino sono soggetti a controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- d) qualora durante il corso dei lavori venissero incontrati manufatti per servizi pubblici deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli e



deve essere dato immediato avviso agli Enti preposti, per i provvedimenti del caso;

- e) gli assiti di cui alla lettera b) e gli altri ripari devono essere dipinti a strisce bianche e nere inclinate a 45 gradi per tutta la loro altezza. Gli stessi devono essere muniti di luce rossa di segnalazione da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole. Le luci devono essere collocate in modo da segnalare il recinto o il riparo su cui sono collocate.

ART. 4 - OBBLIGHI

La ditta titolare della concessione, il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa, sono responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno per la parte di sua competenza, alla osservanza delle norme generali e di regolamenti e delle modalità esecutive specificate nella presente concessione.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere i contratti di appalto e di prestazione di opera, regolarmente registrati.

ART. 5 - ACQUA POTABILE E SCARICO FOGNANTE

Si fa espresso obbligo di posizionare i contatori degli impianti idrici centralizzandoli in unico sito facilmente ispezionabile ed accessibile in ogni parte e tempo al personale di sorveglianza ed ai lettureturisti. Detti contatori debbono essere chiusi in apposita cassetta posta incassata sul lato esterno dei muri perimetrali.

Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, possono procedere all'utilizzazione dell'acqua ai fini domestici solo dopo che essa è stata dichiarata potabile dal competente Ufficio d'Igiene. Gli stessi devono tassativamente provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti, preventivamente approvati dal Comune, per la misura e la portata delle acque prelevate.

La ditta concessionaria è tenuta a munirsi della necessaria autorizzazione allo scarico fognante da rilasciarsi da parte di questo Comune. Si avverte che senza la predetta autorizzazione non potrà essere concessa l'autorizzazione di abitabilità/agibilità del fabbricato.

MILAZZO, LI'

26 NOV. 1998

IL DIRIGENTE
Santi ROMAGNOLO)

